COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ

La sottoscritta Vincenzina Mandaglio nata a Taurianova il 19/04/1966 e residente in Taurianova, in Via Circonvallazione n°120, Piano 2, Int.6, relazione all'incarico conferito con atto n° 156 del 17/05/18 con studio in Taurianova via c.da Porcaro n°22 p.iva 01279180804 ,pec avv.vincenzinamandaglio@pec.giuffre.it ,consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII del Dlgs 39/2013 e consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, l la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/00) costituiscono reato punito ai sensi del cp e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/00), sotto la sua responsabilità

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Dlgs 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo

In particolare dichiara:

a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali presso il Comune di Taurianova
c) Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
d) Non aver procedimento penali in corso ex art.416- *bis* c.p.;
e) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena esclusiva;
f) Non essere stato destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
g) Non essere destinatario di pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h) Che non risultano iscrizioni presso il casellario giudiziario, e se si indicare: _____ che non risultano carichi pendenti, e se si indicare _____

i) Non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
j) Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
k) Non essersi reso inadempiente o negligente nell'eseguire prestazioni presso il Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni, non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate dal Comune di Gioia Tauro o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
l) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del Comune di Gioia Tauro, dell'erario, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza forense;
m) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
n) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza, dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati e dell'abilitazione all'esercizio della professione dinanzi alle Magistrature Superiori
o) Essere in possesso di polizza assicurativa n_____presso l'agenzia_____per la responsabilità civile e professionale con massimale per sinistro di importo non inferiore ad € 500.000,00, e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico
p) Di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Gioia Tauro o per le quali sussista un conflitto d'interesse, nè in proprio nè quale difensore di parte o tramite propri procuratori e collaboratori di studio, nonchè di rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali liti personali avviate e/o incarichi professionali già assunti ed in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurando rapporto professionale tra avvocato e Ente
q) Di conoscere e accettare il contenuto dell'avviso selettivo, del presente disciplinare, del Regolamento per l'affido di incarichi di patrocinio legale all'esterno in materia civile, penale, amministrativa, tributaria,urbanistica ,di lavori pubblici, di vertenze di lavoro del personale approvato con Deliberazione n. 91/2016, delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato codice e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con delibera C.S. n.11 del 31.1.2018 e successivi aggiornamenti e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione
r) il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico ed il possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarate in sede di partecipazione alla selezione, l'impegno a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola.
s) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del suddetto D.lgs. n. 165/2001.
t) ai sensi dell'art. 53, comma 14 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i. dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente con l'Amministrazione Comunale, di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere la predetta prestazione nell'interesse dell'Ente,
u) di obbligarsi ad osservare ed estendere gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento del comune di Gioia Tauro (Approvato con delibera di G.M. n° 203/2013, pubblicato alla sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente) anche ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
v) dichiara, altresì, di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dalle suddette disposizioni sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

w) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

x) Che non risultano Fallimenti dichiarati, Concordati Preventivi, Amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, ne sono in corso procedimenti per una di tali liquidazioni.

y) ai fini della tracciabililità dei flussi finanziari il seguente c/c IBAN: _____;

Lì 17.05.2013

Avv Vincenzo

Spett.le
Responsabile del Settore _____
Del Comune di Gioia Tauro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DI CUI ALL'ART. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

La sottoscritta Vincenzina Mandaglio, nato a Taurianova il 19/04/1966 e residente in Taurianova via Circonvallazione n° 160, Piano 2, int. 6, in qualità di Avvocato con studio legale in Taurianova, in c.da Porcaro n°12,con riferimento alla stipula del contratto con il Comune di Gioia Tauro ad oggetto l'incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per le controversie in cui il Comune di Gioia Tauro è parte, consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni il D.p.r. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);

DICHIARA

- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del suddetto D.lgs. n. 165/2001.
- ai sensi dell'art. 53, comma 14 del Dlgs. N. 165/2001 e s.m.i. dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente con l'Amministrazione Comunale, di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere la predetta prestazione nell'interesse dell'Ente,
- di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019 (approvato con delibera di C.P. n° 10/2017), giusta Legge 190/2012.
- di obbligarsi ad osservare ed estendere gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento del comune di Gioia Tauro (Approvato con delibera di G.M. n° 203/2013, pubblicato alla sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente) anche ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- dichiara, altresì, di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalle suddette disposizioni sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Che non risultano Fallimenti dichiarati, Concordati Preventivi, Amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, ne sono in corso procedimenti per una di tali liquidazioni.
- Che non risultano iscrizioni presso il casellario giudiziario, e se si indicare:_____
_____;

-Che non risultano carichi pendenti, e se si indicare. _____;
-Ai fini della tracciabililità dei flussi finanziari il seguente c/c IBAN: IT88J0200881491000004224878;

Gioia Tauro, lì ..... Firma Avv. Vincenzina Mandaglio

La sottoscritta Dott.ssa Rosaria Saffioti Responsabile del Settore I e Dott. D. Greco responsabile del procedimento, consapevoli che, in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), dipendenti del Comune di Gioia Tauro,

DICHIARANO

-di aver rispettato le disposizioni di cui all'art.26, c.3 L448/1999, in materia di acquisto di beni e servizi;
-l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente,
-che ai sensi dell'art.53, comma 14 e 16 ter D.lgs n. 165/2001 non svolgeranno nei tre successivi anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale, a titolo di lavoro subordinato e di lavoro autonomo con la ditta dichiarante né di non presentare altre cause di incompatibilità;
-di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente dalla ditta.

Gioia Tauro Lì 17/5/2018

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e da Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando idonea richiesta.

CITTA' DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo all' affidamento d'incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per le controversie in cui il Comune di Gioia Tauro è parte

TRA

Il Comune di Gioia Tauro – Settore I

E

Denominazione Ditta Avv. Vincenzina Mandaglio

Sede Legale a Taurianova Via c.da Porcaro n°12

Cod. fisc./P. I.V.A. MNDVCN66D59L063A

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) , adottato dal Comune di Gioia Tauro, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale all'indirizzo web: protocollo.gioiatauro@comune.gioiatauro.rc.it protocollogioiatauro@asmepec.it

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Gioia Tauro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

"Obblighi delle parti"

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e

il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della G.M. n. 15 del 29.01.2016;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza);
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.-

Articolo 2

"Sanzioni applicabili"

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

"Esclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di controversie"

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministrazione/ Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà in via esclusiva presso il Foro di Palmi;

Luogo e data 17/5/18

Per Accettazione

Il Responsabile del Settore

.....

Il ~~Legale rappresentante~~ Patrocinante

.....

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data

Gioia Tauro 17/5/18

Il ~~Legale rappresentante~~ Patrocinante

.....

COMUNE DI GIOIA TAURO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

CIG: Z7522E94A0

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Il giorno 17 del mese di Maggio dell'anno 2018 presso la residenza municipale del Comune di Gioia Tauro, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dalla Dott.ssa Rosaria Saffioti e l'avvocato Vincenzina Mandaglio

PREMESSO

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria, nominata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 TUEL, n. 48 del 15.3.2018 si è dato indirizzo al Responsabile del Settore I di addivenire alla stipula di apposita convenzione, con un unico legale esterno per la rappresentanza e la difesa del Comune di Gioia Tauro in tutte le controversie giudiziarie pendenti per le quali lo stesso è parte e per le eventuali successive per cui si riterrà opportuna la costituzione in giudizio anche nell'interesse dell'OSL, ove quest'ultimo ne manifesti l'interesse e sussistano i presupposti di legge,
- che con determinazione del Responsabile n°120 del 28/03/2018 veniva approvato l'avviso di selezione
- che con determinazione del Responsabile n° 135 del 19/04/2018 veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione
- che con determinazione del Responsabile n. 156 del 17.5.2018 veniva preso atto dell'apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, per cui risulta classificato al primo posto il sopra nominato professionista Avv. Vincenzina Mandaglio

****

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue ai fini del perfezionamento del conferimento di un incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale e stragiudiziale

ART. 1 OGGETTO INCARICO

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrale e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate

2. l'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto d'impiego nè pubblico nè privato e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà i propri studi ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare nè personale nè strutture nè attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura

3. l'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e l'avvocato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente:
- la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione in tutte le controversie giudiziarie pendenti alla data del 28.3.2018 (civili, penali, amministrative, tributarie) di cui all'allegato elenco, in cui il Comune risulta già costituito a mezzo dell'avvocatura comunale, mediante il subentro nella rappresentanza e difesa in giudizio, comprese quelle in cui l'Ente sia rimasto contumace, nonché di quelle eventualmente instaurate nei confronti dell'Ente fino all'affidamento dell'incarico di cui alla presente procedura,
- in tutte le nuove controversie giudiziarie (civili, penali, amministrative, tributarie) per cui si riterrà opportuna la costituzione attiva e/o passiva in giudizio dell'Ente, in tutti i gradi e le sedi giurisdizionali competenti.

4. Per le cause pendenti e quelle future di cui al punto precedente l'avvocato dovrà costituirsi anche nell'interesse dell'Organismo Straordinario di Liquidazione dell'Ente, ove quest'ultimo ne manifesti l'interesse e sussistano i presupposti di legge,

5. La difesa e la rappresentanza in giudizio delle cause pendenti e di quelle future di cui sopra andrà garantita previa formale delibera di costituzione in giudizio e rilascio di procura da parte dell'Amministrazione comunale. L'incarico processuale si intenderà accordato fino alla definizione del grado di giudizio in cui il procedimento si troverà incardinato al momento dell'affido, compresa la fase di esecuzione che eventualmente ne dovesse derivare, per modo che il professionista ne curerà il patrocinio fino a detto termine e detta fase anche se questi ultimi dovesse trovare conclusione oltre la vigenza temporale della convenzione

6. L'oggetto dell'incarico comprende la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura, che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico

7. L'oggetto dell'incarico assorbe, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine all'andamento del giudizio o circa l'opportunità di iniziare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in pendenza di giudizio l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

8 Restano esclusi dal presente disciplinare gli incarichi legati alla trattazione di problematiche di particolare complessità e delicatezza riconducibili anche alle ragioni che hanno determinato lo scioglimento dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 TUEL, ed alle casistiche ad esse connesse, che l'Ente resta libero di affidare alla cura di altri professionisti, nonchè le vertenze innanzi al Giudice di Pace fino ad Euro 1.100,00 e quelle innanzi alla Commissione Tributaria

9. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'incarico per le singole controversie, il mandato e la procura ad litem sarà conferito con specifico atto dell'Amministrazione; l'avvocato resterà responsabile dell'attività effettuata in esecuzione dell'incarico ricevuto

10. L'avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato

11. L'Ente si impegna a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio nei termini utili a consentire l'adeguata

predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento. A tal fine il professionista incaricato si impegna a fornire un informazione tempestiva sull'andamento delle udienze, a relazionare semestralmente sull'andamento del rischio di soccombenza, ad assicurare la propria presenza fisica presso la sede comunale almeno una volta alla settimana e per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse alle liti in potenza o in atto. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza; tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non da luogo a compenso ulteriore

14. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione

15. Il legale si impegna a relazionare per iscritto anche in forma sintetica avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione ogni copia di atto prodotto in giudizio, così come l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune ovvero circa l'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, addivenire a transazioni nonchè in ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Pertanto il professionista in presenza di situazioni che possano costituire fonte di contenzioso, qualora adeguatamente rappresentate dagli organi comunali, fornisce all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizio, ivi comprese indicazioni necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire giudizi per l'amministrazione, con esclusione di ogni attività di consulenza, di studio o ricerca non attinente all'oggetto del singolo incarico di patrocinio assegnatogli

16. Il comune resta libero di autodeterminarsi in relazione alle scelte di costituirsi e/o resistere in giudizio. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, l'obbligo del legale essendo limitato alla prospettazione delle soluzioni sulla controversia più favorevoli all'amministrazione

17. All'avvocato incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del comune ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza

Art. 2 - DURATA

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione di incarico.
Alla scadenza fissata il rapporto di risolve autonomamente senza bisogno di ulteriore comunicazione. Il professionista proseguirà nell'incarico affidato sino alla conclusione del

grado di giudizio del procedimento giudiziario intrapreso, compresa la fase di esecuzione che eventualmente ne dovesse derivare, per modo che il professionista ne curerà il patrocinio fino a detto termine e detta fase anche se questi ultimi dovessero trovare conclusione oltre la vigenza temporale della convenzione

L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere o confermare il contratto dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di due mesi: il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune.
Poco prima della scadenza del termine della convenzione, assieme ai fascicoli ed a tutta la documentazione relativa alle vertenze quelle già definite ed a quelle ancora pendenti, l'avvocato dovrà predisporre e consegnare all'Ente un'analitica relazione sullo stato delle singole controversie, sul rischio di soccombenza, sulle date ed attività d'udienza già fissate e sulle attività processuali ed extraprocessuali imminenti da compiere dopo la scadenza della convenzione, in modo da salvaguardare le posizioni del Comune e senza ulteriore spese.
Con la consegna dei fascicoli e degli atti di causa, l'avvocato ha l'obbligo di rilasciare se necessaria ampia delega per il ritiro da parte dell'amministrazione o suo delegato dei fascicoli di parte presso le autorità giurisdizionali ove risultano instaurati i giudizi già definiti o ancora pendenti
Il legale ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa

Art. 3 - COMPENSO

Il corrispettivo per l'incarico in questione è così articolato e fissato :

A) **corrispettivo fisso** : complessivo viene fissato per complessive euro € 12.000,00 annue comprensivo di CPA, IVA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti norme in materia anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo (rimborso forfetario, indennità trasferta ecc), e sarà pagato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura e previa regolare effettuazione del servizio.

B) **corrispettivo incentivante**: in caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva in cui il legale è subentrato e/o ha avviato il giudizio (compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc), le spese e competenze del procedimento liquidate dal Giudice in favore dell'Ente saranno corrisposte al legale in modo proporzionale all'apporto del proprio incarico, detratte le spese vive sostenute e corrisposte a quest'ultimo. Precisamente sarà corrisposto:

- un terzo nel caso in cui l'attività sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia profusa fino alla fase dell'assunzione probatoria;

- due terzi nel solo caso in cui l'attività svolta sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia profusa fino a quella di decisione e siano stati quindi depositati presso il giudicante gli atti conclusionali.

In tutti i casi di cui al superiore punto B) il riconoscimento del corrispettivo aggiunto è condizionato all'avvenuto pagamento e recupero dello stesso a danno del soccombente. Al verificarsi del predetto esito vittorioso, anche oltre il termine di vigenza della convenzione, l'avvocato incaricato curerà per conto ed in nome del Comune in via giudiziale e/o stragiudiziale e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate per l'attività di recupero crediti - l'esazione del titolo esecutivo a cui la controparte è stata condannata nei giudizi dallo stesso trattati.

C) spese: saranno rimborsate al professionista le spese vive legate all'avvio e alla difesa in giudizio (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) che, debitamente documentate e previamente autorizzate dall'Ente, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa, dovranno essere trasmesse entro il termine di trenta giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle eseguite nel mese di dicembre, entro il 27 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale. Non sono ricomprese in questa voce rimborsi di spese di viaggio, indennità di trasferta in favore del professionista e spese di eventuale domiciliatario.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista, tramite fattura valida ai fini fiscali e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. e integrazioni.

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI

L'avvocato dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
c) Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
d) Non aver procedimento penali in corso ex art.416- *bis* c.p.;
e) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena esclusiva;
f) Non essere stato destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
g) Non essere destinatario di pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) Non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
i) Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
j) Non essersi reso inadempiente o negligente nell'eseguire prestazioni presso il Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni, non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate dal Comune di Gioia Tauro o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
k) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del Comune di Gioia Tauro, dell'erario, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza forense;
l) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
m) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza, dell'iscrizione all'albo professionale degli avvocati e dell'abilitazione all'esercizio della professione dinanzi alle Magistrature Superiori
n) Essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale per sinistro di importo non inferiore ad € 500.000,00, e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico
o) Di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Gioia Tauro o per le quali sussista un conflitto d'interesse, nè in proprio nè quale difensore di parte o tramite propri procuratori e collaboratori di studio, nonchè di rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali liti personali avviate e/o incarichi professionali già assunti ed in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurando rapporto professionale tra avvocato e Ente
p) Di conoscere e accettare il contenuto dell'avviso selettivo, del presente disciplinare, del Regolamento per l'affido di incarichi di patrocinio legale all'esterno in materia civile, penale, amministrativa, tributaria,urbanistica ,di lavori pubblici, di vertenze di lavoro del personale approvato con Deliberazione n. 91/2016 in quanto applicabile, delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato codice e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 approvato con delibera C.S. n.11 del 31.1.2018 e successivi aggiornamenti e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione
q) il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico ed il possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarate in sede di partecipazione alla selezione, l'impegno a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola.

E' fatta in capo all'Ente la facoltà di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della documentazione allegata a sostegno della candidatura e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. La mancata veridicità e permanenza dei requisiti dichiarati è causa di risoluzione a danno dell'incarico

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una delle prescrizioni di cui al punto precedente,

l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto a danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e ss cc e di agire a propria salvaguardia

Art. 8 NORME FINALI

Per tutto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, l'avvocato elegge domicilio presso il suo studio professionale sito in c.da Porcaro, 22, Taurianova, pec: avv.vincenzinamandaglio@pec.giuffrè.it ed email: s.legalemandaglio@libero.it

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

La presente scrittura viene redatta alla presenza e con la sottoscrizione del segretario comunale, con funzioni di ufficiale rogante e verrà registrata in corso d'uso. Tutte le eventuali spese di registrazione e di esecuzione saranno poste a carico del professionista

Art. 9 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

L'avvocato acconsente che i dati personali siano raccolti e trattati presso il Comune di Gioia Tauro per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D.Lgs n° 196/2003. I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. a tutela degli aventi titolo.

Allegati:

documento di identità

elenco delle cause pendenti

Gioia Tauro, 26.4.2018

L'AVVOCATO
Avv. Vincenzina Mandaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Avv. Rosaria Saffioti